

R.G. 7/2017



IL TRIBUNALE DI ASTI

riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:

dott. Paolo Rampini	Presidente
dott. Marco Bottallo	Giudice relatore
dott.ssa Monica Mastrandrea	Giudice

- letto il ricorso *ex art.* 161, 6° co., l. fall. del 13.11.2017 con il quale la IMMOBILIARE ELISA – ELENA s.r.l. in liquidazione, p. iva 00639490051, con sede legale in Asti – Corso Vittorio Alfieri n. 241, in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore, come da delega in atti rappresentata e difesa dagli avv.ti Gianni Emilio Iacobelli e Arianna Ferro ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Asti, vicolo Bosia n. 7, ha presentato domanda di concordato con riserva;
- letti il piano e la proposta di concordato successivamente depositati nel termine assegnato e successivamente prorogato dal Tribunale con cui la IMMOBILIARE ELISA – ELENA s.r.l. in liquidazione ha chiesto l'ammissione alla procedura di concordato depositando la documentazione di legge;
- esaminati gli atti e i documenti allegati;

ha pronunciato il seguente:

DECRETO

Con ricorso ai sensi dell'art. 161, 6° comma, l. fall. depositato in data 13.11.2017, la società istante IMMOBILIARE ELISA – ELENA s.r.l. in liquidazione ha presentato domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo con riserva di produzione della proposta, del piano e della documentazione.

Nel rispetto del termine assegnato dal Tribunale in intestazione, come successivamente prorogato, la IMMOBILIARE ELISA – ELENA ha depositato una proposta di concordato liquidatorio con cessione dei beni aziendali.

Il Piano prevede, in sintesi:

- la totale cessione di tutti i beni esistenti nel patrimonio della società oltre che la riscossione dei crediti e un apporto di finanza esterna (in particolare esso prevede: cessione degli immobili siti in Asti, località Valmanera; liquidazione della quota pari al 60% del capitale sociale della società Scagnetti s.r.l. in liquidazione; incasso dei crediti quantificati in € 58.904,00; apporto di finanza esterna costituito dal valore della liquidazione delle quote detenute dalle socie Elisa ed Elena Scagnetti nella società Scagnetti s.r.l. in liquidazione pari al 20% ciascuna del capitale sociale);
- il pagamento per intero dei crediti prededucibili;
- il parziale pagamento dei creditori con privilegio immobiliare speciale attesa l'incapienza del bene oggetto di garanzia;
- l'integrale pagamento dei crediti con privilegio mobiliare generale con degrado temporale entro 5 anni dall'omologa, ad eccezione di quanti non trovano capienza nell'attivo come attestato nella relazione *ex art.* 160 comma 2 l.f.;



- il pagamento dei creditori privilegiati retrocessi al chirografo in transazione fiscale nella misura del 28,21%;
- il pagamento dei crediti chirografari delle banche e dei fornitori nella misura del 20%;
- il pagamento dei crediti chirografari dell’Agenzia di Riscossione ed altri Enti nella misura del 28,21%;
- la suddivisione dei creditori in quattro classi secondo i seguenti criteri: classe 1 composta dai crediti tributari privilegiati degradati al chirografo da soddisfarsi nella misura del 28,21%; classe 2 composta dai crediti chirografari delle banche e dei fornitori da soddisfarsi nella misura del 20%; classe 3 composta dai crediti chirografari dell’Agenzia riscossione ed altri enti da soddisfarsi nella misura del 28,21%; classe 4 composta dai creditori privilegiati soddisfatti integralmente ma con degrado temporale entro 5 anni dall’omologa;
- la liquidazione dell’attivo e il pagamento di tutti i creditori, secondo le percentuali sopra indicate, in un arco temporale di cinque anni a partire dalla data di omologa.

A corredo della domanda sono stati depositati, tra gli altri, i seguenti documenti:

- a. copia della determina ai sensi dell’art. 152 l. fall.;
- b. relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società aggiornata al 13.11.2017;
- c. stato analitico ed estimativo delle attività ed elenco dei creditori con l’indicazione dei rispettivi crediti;
- d. perizia estimativa degli immobili;
- e. relazione del professionista attestatore, dott. Gianluigi Palmieri, in ordine alla veridicità dei dati aziendali e alla fattibilità del piano, ai sensi dell’art. 161, l. fall.;
- f. relazione giurata del professionista ai sensi dell’art. 160, comma 2 l.fall. attestante la sussistenza delle condizioni per il soddisfacimento parziale dei crediti privilegiati;
- g. proposta di trattamento dei debiti tributari ex art. 182 ter l. fall.

La proposta di concordato preventivo è stata regolarmente approvata e sottoscritta ai sensi degli artt. 152 e 161, l. fall., come risulta dalla documentazione in atti.

Secondo il nuovo testo dell’art. 163, l. fall., al Tribunale è demandato il compito di valutare le condizioni di ammissibilità della proposta, previa valutazione della “*correttezza dei criteri di formazioni delle classi*”, nonché della fattibilità *prima facie* del piano concordatario con una valutazione critica e ragionata imperniata su un controllo di legalità non solo formale, il tutto a garanzia della completa ed effettiva informazione dei creditori. Ne consegue che il controllo sulla ritualità coinvolge il previo accertamento in ordine all’esistenza delle condizioni di legalità formale e sostanziale di un atto: pertanto, il giudice è tenuto a compiere una verifica preventiva della proposta concordataria, al fine di vagliarne la legittimità non solo meramente formale, ma anche sostanziale. Pertanto, in tale fase, il Tribunale è tenuto ad esplicitare e motivare la coerenza dei criteri e delle metodologie osservate nei detti controlli preventivi volti a valutare la fattibilità del piano, anche in ragione della idoneità dell’attestazione del professionista ad assolvere alla funzione certificativa che le è propria. Peraltro, la valutazione in ordine alla fattibilità non riguarda la convenienza della proposta, concernendo, quest’ultima, un (diverso) giudizio di merito, come tale sottratto al vaglio del Tribunale. Infatti, l’esame in ordine alla fattibilità del concordato ha ad oggetto una valutazione meramente prognostica circa la possibilità di realizzazione della proposta. Al riguardo, al Tribunale è attribuito il compito di verificare la fattibilità giuridica del concordato, esprimendo giudizio negativo in ordine alla sua ammissibilità quando le modalità di attuazione previste siano incompatibili con norme inderogabili. Viceversa, le valutazioni in ordine alla fattibilità economica del concordato, presentando fisiologicamente margini di opinabilità perché scaturenti da un giudizio di tipo prognostico, devono essere riservate ai creditori debitamente informati.

Nel caso di specie, si osserva che il piano concordatario, di natura liquidatoria, prevede la liquidazione integrale del patrimonio aziendale, mediante la cessione degli immobili di proprietà della società ricorrente, la liquidazione della quota della società Scagnetti s.r.l. in liquidazione dalla



stessa detenuta, la riscossione dei crediti e un apporto di finanza esterna derivante dalla liquidazione delle residue quote della Scagnetti s.r.l. in liquidazione detenute dalle socie della ricorrente Elisa Scagnetti ed Elena Scagnetti.

Quanto alla suddivisione dei creditori in classi, il Tribunale osserva che la classe 1 è composta dai creditori privilegiati tributari degradati al chirografo; la classe 2 è formata dai crediti chirografari delle banche e dei fornitori; la classe 3 è composta dai crediti chirografari dell'Agenzia di Riscossione ed altri Enti pubblici; la classe 4 è composta dai creditori privilegiati soddisfatti integralmente, ma con degrado temporale entro 5 anni dall'omologa.

Tali classi appaiono correttamente formate tenendo conto del titolo della preferenza e della natura dei crediti e senza alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione.

In merito alle verifiche eseguite nella relazione di attestazione si puntualizza che è stata effettuata l'attività di verifica della veridicità dei dati aziendali quanto alle immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie, ai crediti e alle disponibilità liquide.

In tale contesto, il Tribunale non può fare a meno di evidenziare che sussistono i presupposti per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo.

In particolare si osserva che il professionista ha attestato ai sensi dell'art. 161, comma 3, l. fall. la veridicità dei dati aziendali e, sulla base degli stessi, la fattibilità del piano, pur precisando che quest'ultima è da ritenersi condizionata all'avverarsi di un evento futuro, probabile e verosimile, rappresentato dalla conferma in appello della sentenza di primo grado del Tribunale di Verona che ha accertato un credito per capitale e interessi della Scagnetti s.r.l. nei confronti della Volkswagen Italia Group s.p.a. pari a € 6.448.867,57. Solo laddove l'esistenza di tale credito venisse confermata sussisterebbe infatti la provvista che consentirebbe al liquidatore della Scagnetti s.r.l. di estinguere tutti i debiti della stessa ed effettuare la liquidazione delle quote in favore dei soci Immobiliare Elisa-Elena s.r.l., Elisa Scagnetti ed Elena Scagnetti secondo i valori stimati nella relazione in atti, che ammontano rispettivamente a € 1.668.992 (quanto alla Immobiliare Elisa-Elena detentrici della quota del 60%) e ad € 1.112.661 (quanto alle sig.re Elisa ed Elena Scagnetti detentrici del residuo 40%).

Il Tribunale ritiene al riguardo condivisibile l'orientamento giurisprudenziale secondo cui può ritenersi ammissibile, sotto il profilo della fattibilità giuridica, la proposta di concordato che preveda, come condizione per la riuscita del piano, l'avverarsi di eventi futuri ed incerti, purché sia possibile esprimere (e sia stato in concreto espresso dall'attestatore) un giudizio di verosimiglianza in ordine al fatto che quegli eventi possano in futuro effettivamente realizzarsi (cfr. in tal senso Trib. Roma 16.12.2015).

Nel caso di specie la proposta concordataria e in particolare la voce dell'attivo costituita dal valore di liquidazione delle quote della partecipata Scagnetti s.r.l. si basano sull'esistenza di un credito (vantato dalla Scagnetti s.r.l. nei confronti della Volkswagen Italia Group s.p.a.) che allo stato risulta accertato con sentenza, sia pure non ancora passata in giudicato. L'evento condizionante, ossia l'accertamento definitivo in sede giudiziale del credito, può pertanto ritenersi quantomeno verosimile, seppur soggetto all'alea che caratterizza tutti i procedimenti contenziosi, e idoneo a fondare un giudizio prognostico positivo circa la fattibilità giuridica del piano, fermo restando che il giudizio in ordine alla fattibilità economica e alla sua convenienza rimane invece riservato ai creditori, che in sede di discussione della proposta e di voto potranno valutare anche il grado di rischio che saranno disponibili ad accettare al riguardo.

Seppur con tale doverosa precisazione, il Tribunale ritiene pertanto che la relazione dell'attestatore sia idonea ad assolvere alla propria funzione tipica che consiste nel fornire un'informazione completa e adeguata al ceto creditorio ai fini del voto, dandosi conto nella medesima delle verifiche effettuate in merito alla corretta quantificazione dell'attivo concordatario e alla esatta indicazione e classificazione del passivo.

È stata inoltre depositata la relazione del professionista ai sensi dell'art. 160, comma 2, l.f., con la quale è stato attestato che la soddisfazione realizzabile dai creditori con prelazione sul ricavato, in caso di liquidazione fallimentare, non è superiore a quella prevista nella domanda di concordato



preventivo. Quest'ultima, prevedendo un significativo apporto di finanza esterna (sia pure condizionato all'esito favorevole del giudizio sopra richiamato pendente in grado di appello), appare inoltre più vantaggiosa per i creditori rispetto all'alternativa fallimentare.

Peraltro, va poi rilevato che, trattandosi di una proposta concordataria con cessione dei beni, è evidente che la fattibilità del piano è correlata al presumibile valore di realizzo dei beni ceduti ed alla corrispondenza del passivo alla realtà dei dati esposti: circostanze, queste, che il Collegio, nella presente fase, non può ulteriormente verificare e che saranno oggetto di puntuale ed attenta verifica da parte del commissario giudiziale (sia in ordine alla verifica approfondita sull'effettiva esigibilità dei crediti, sia in ordine alla verifica di ulteriori aspetti relativi all'eventuale esistenza di profili di responsabilità di gestione e all'eventuale compimento di atti pregiudizievoli alla massa dei creditori). Al fine di verificare la presumibile soddisfazione dei creditori chirografari nel rispetto delle percentuali di legge, il commissario è in particolare invitato a stimare, anche tramite professionisti all'uopo nominati, i beni della società e a verificare la rispondenza dei valori di realizzo preventivati dalla Immobiliare Elisa-Elena s.r.l. in relazione alla attuale situazione di mercato. Il commissario esporrà i risultati di tale approfondita verifica in apposita relazione anche al fine di rendere ai creditori esaustive informazioni.

Quanto infine alla durata prevista del piano, indicata in cinque anni, essa appare ragionevole, essendo in linea con i termini di durata massima delle liquidazioni concorsuali previsti dalla normativa vigente (legge n. 89/2001).

Il quadro così delineato porta in definitiva a ritenere, allo stato degli atti, che la proposta concordataria soddisfi i requisiti di cui agli artt. 160, commi primo e secondo, e 161 1. fall. e per l'effetto il Tribunale in intestazione:

DICHIARA

aperta la procedura di concordato preventivo come da proposta avanzata da IMMOBILIARE ELISA – ELENA s.r.l. in liquidazione,

DELEGA

alla procedura il dott. Marco Bottallo

NOMINA

commissario giudiziale l'avv. Alessandro Todeschini

DISPONE

la convocazione dei creditori per il giorno 11.12.2018 ore 11,00

FISSA

al 20.9.2018 il termine per la comunicazione ai creditori del presente decreto

STABILISCE

in giorni quindici, decorrenti dalla data di comunicazione alla ricorrente del presente decreto, il termine entro il quale la società è tenuta a depositare in cancelleria la somma di euro 110.000,00 quale anticipo delle spese di procedura

ORDINA

alla ricorrente di consegnare al commissario giudiziale entro sette giorni dalla data di comunicazione del presente decreto copia informatica o su supporto analogico delle scritture contabili e fiscali obbligatorie.

Così deciso in Asti nella camera di consiglio del 5.7.2018



IL GIUDICE ESTENSORE
Marco Bottallo

IL PRESIDENTE
Paolo Rampini

